

REGOLAMENTO (CE) N. 463/2005 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2005

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Procedura precedente e misure in vigore

- (1) Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 584/96⁽²⁾, un dazio antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Thailandia. A seguito di un esame intermedio, le misure applicabili alle importazioni dalla società Thai Benkan Co. Ltd, un produttore esportatore thailandese, sono state abrogate nel luglio 2000 dal regolamento (CE) n. 1592/2000⁽³⁾. Successivamente, a seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio, le misure in vigore nei confronti degli altri produttori esportatori thailandesi sono state mantenute con il regolamento (CE) n. 964/2003⁽⁴⁾ e modificate dal regolamento (CE) n. 1496/2004⁽⁵⁾.

2. Domanda di riesame

- (2) Una domanda di riesame intermedio parziale limitato al dumping relativo alla Thai Benkan Co. Ltd è stata presentata dal Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa (*Defence Com-*

mittee of EU Steel Butt-welding Fittings Industry), a nome di quattro produttori comunitari, i quali rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria del prodotto in esame (di seguito «il richiedente»).

- (3) Il richiedente ha denunciato un aumento del dumping basandosi sul confronto tra i prezzi praticati dalla Thai Benkan Co. Ltd sul mercato interno e i prezzi di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, destinati all'esportazione nella Comunità. Il margine di dumping così calcolato risulterebbe sensibilmente superiore a quello riscontrato nella precedente inchiesta che ha portato all'abrogazione delle misure relative alle importazioni dalla Thai Benkan Co. Ltd.

3. Inchiesta

- (4) Avendo stabilito che la richiesta conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti, la Commissione ha avviato, con un avviso del 21 aprile 2004⁽⁶⁾, un riesame intermedio parziale del dumping relativo alla Thai Benkan Co. Ltd, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (5) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento il richiedente e il produttore esportatore interessato, l'industria comunitaria e le autorità thailandesi. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

- (6) Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario alla Thai Benkan Co. Ltd. La società è stata informata del fatto che la mancata collaborazione avrebbe portato all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e le sono inoltre state comunicate le eventuali conseguenze.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 182 del 21.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 275 del 25.8.2004, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 96 del 21.4.2004, pag. 38.